



Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sulle bevande è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. j^{bis}

¹ Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):

j^{bis}. se necessario, un'indicazione secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettere j e k ODerr;

Art. 4 cpv. 6

⁶ Nel campo visivo principale deve figurare l'indicazione secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettere j e k ODerr.

Art. 16 Indicazione del Paese di provenienza degli ingredienti

¹ Il Paese di provenienza di una materia prima secondo l'articolo 15 capoverso 2 che è utilizzata come ingrediente per la fabbricazione di derrate alimentari deve essere indicato se:

- la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa; e
- il Paese di provenienza di tale ingrediente non è identico al Paese di produzione della derrata alimentare.

² In deroga al capoverso 1 lettera a, per le derrate alimentari di cui all'articolo 1 lettera a ODOA utilizzate come ingrediente, il Paese di provenienza dell'animale deve essere

¹ RS 817.022.16

indicato se è contenuto nel prodotto finito in quantità pari o superiore al 20 per cento in massa.

³ Qualora un ingrediente da dichiarare secondo il capoverso 1 provenga da diversi Paesi, devono essere indicati tutti i Paesi di provenienza.

⁴ In alternativa al Paese di provenienza è possibile indicare:

- a. una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica»;
- b. «non UE»;
- c. «non Europa»;
- d. «[nome dell'ingrediente] non proviene/non provengono da [nome del Paese di produzione]» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

⁵ L'indicazione della provenienza di un ingrediente deve figurare nell'elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo.

Art. 45b Disposizione transitoria della modifica del ...

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del ... possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al ... [2 anni] ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

L'allegato 9 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

Dipartimento federale dell'interno:

...

Elisabeth Baume-Schneider

Allegato 9
(art. 21 cpv. 1 e 2 e art. 22 cpv. 4)

Derrate alimentari alle quali non si applica la dichiarazione obbligatoria del valore nutritivo

N. 20

- 20 le bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume, esclusi i vini di cui agli articoli 69–71 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016² sulle bevande.

² RS 817.022.12